

Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. n. 5225/2014

Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile - Rilevabilità di ufficio - Limite
- Ordinanza con la quale il giudice decide sulle istanze istruttorie - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; ne deriva che il giudice non può rilevare tale incompetenza nell'ordinanza con la quale, all'esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell'art. 187, comma settimo, cod. proc. civ., decida in ordine all'ammissione dei mezzi di prova.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5225 del 05/03/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

5225

2014